



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. n. 00023872/2014

San Marino, 04 marzo 2014/1713 d.F.R.

Circolare Applicativa

**Trasmessa tramite e-mail
e Doqui-Acta**

Spett.li

- **Direttori di Dipartimento**
- **Aziende ed Enti del Settore Pubblico Allargato**
- **Ufficio Tributario**
- **Ufficio Industria Artigianato e Commercio**
- **Ufficio del Lavoro**
- **Contabilità di Stato**
- **Organizzazioni Sindacali**
- **Organizzazioni Economiche**
- **Commissione Nazionale delle Libere Professioni**
- **Associazione Bancaria e Finanziaria**

Loro Sedi

Oggetto: Interessi - Circolare Esplicativa dell'Ambito di Applicazione dell'Art. 11, della Convenzione Contro le Doppie Imposizioni - Sottoscritta con la Repubblica Italiana.

1. Premessa

Il testo dell'art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l'Italia (di seguito, "Convenzione") è stato modificato dall'Articolo II del Protocollo di modifica alla suindicata Convenzione, sottoscritto e ratificato da San Marino nel giugno 2012.

La nuova formulazione è in linea con le previsioni comunitarie contenute nella Direttiva 2003/49/CE. L'art. 1 della suindicata Direttiva, infatti, dispone che "i pagamenti di interessi (...) provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale”.

La condizione per beneficiare di tale trattamento è che gli interessi siano corrisposti ad una società di capitali di un altro Stato membro che si qualifichi come “beneficiario effettivo” di tali somme¹.

L’art. 3, lett. b) della Direttiva definisce il rapporto di “consociazione” ai fini dell’applicazione della Direttiva stessa. Una società può definirsi “consociata” di una seconda società quando:

- i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della seconda, oppure
- ii) la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della prima, oppure
- iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale sia della prima sia della seconda.

Conformemente, l’art. 11, par. 2 a) della Convenzione, come modificato dal Protocollo del 2012, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi non può eccedere:

¹ Come si avrà modo di illustrare più ampiamente nel prosieguo della presente circolare, corre l’obbligo di chiarire, fin da subito, che la nozione di “beneficiario effettivo” è profondamente diverso da quello di “titolare effettivo”, per la cui compiuta definizione si rimanda a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. r) della L. 17 giugno 2008, n. 92. A mente della predetta norma, per “titolare effettivo” si intende:

“(I) la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica;

(II) la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. In ogni caso, si considera titolare effettivo:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria;*
- 2) la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di altri enti con o senza personalità giuridica che amministrano fondi, ovvero, qualora i beneficiari non siano ancora determinati, la persona o le persone fisiche nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente;*
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che sono in grado di esercitare un controllo di più del 25% del patrimonio di un ente con o senza personalità giuridica”.*



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

"a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone² che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi".

2. Ambito di applicazione dell'art. 11 "Interessi"

L'art. 11, par. 4 della Convenzione in esame definisce il termine "*interessi*", facendo rientrare nella predetta nozione "(...) *i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono*".

La suindicata definizione riproduce il contenuto dell'art. 11 par. 3 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Il Commentario OCSE all'art. 11 precisa nelle considerazioni preliminari che il termine «*interesse*» ha generalmente il significato di remunerazione del denaro prestato. Lo stesso Commentario precisa inoltre che il termine «*remuneration*» rientra nella categoria dei redditi da capitali mobiliari («*category of "income from movable capital"*»).

Secondo il paragrafo 21 del Commentario OCSE all'art. 11, la definizione di «*interessi*» fornita nel primo periodo del par. 3 dell'art. 11 è esaustiva; lo stesso Commentario precisa che nel testo dell'articolo non si è ritenuto opportuno fare un ulteriore riferimento alle legislazioni interne dal momento che:

- la definizione fornita dal par. 3 comprende praticamente tutti i tipi di reddito che sono considerati interessi nelle varie legislazioni interne;
- la definizione utilizzata assicura l'indipendenza delle convenzioni dai futuri cambiamenti delle legislazioni interne degli Stati contraenti; i riferimenti alle legislazioni interne dovrebbero pertanto, per quanto possibile, essere evitati.

² Quindi, una società di capitali.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Il Modello OCSE non comprende invece tra gli interessi le penali relative a ritardati pagamenti; peraltro gli Stati contraenti sono liberi di omettere tale periodo del par. 3 dell'art. 11 e di trattare le penali come interessi.

Analogamente a quanto sopra visto per le penalità, non sono assimilate agli interessi le «*annuities*»³; il par. 23 del Commentario OCSE precisa infatti che:

- le «*annuities*» relative ad impieghi passati sono trattate all'art. 18 del Modello OCSE («*Pensioni*»);
- le rate relative ad «*annuities*» comprendono una quota di interessi sul capitale ed una quota di rimborso del capitale; tali rate rappresentano «*frutti civili*» («*fruits civils*») che maturano giorno per giorno e, pertanto, risulta difficile per molti Stati contraenti effettuare una distinzione tra gli elementi che rappresentano reddito da capitale e quelli che costituiscono un rimborso del capitale stesso.

L'aggiornamento 1995 al Commentario al Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni ha, inoltre, chiarito che la definizione di «*interessi*» di cui all'art. 11 non comprende i pagamenti fatti in base a determinati tipi di strumenti finanziari non tradizionali (ad esempio, *interest rate swap*), che non siano caratterizzati da un rapporto di credito sottostante. Tuttavia la definizione di «*interessi*» tornerà applicabile, qualora tali pagamenti dovessero essere ri-caratterizzati come «*interessi*», in applicazione della regola della «*prevalenza della sostanza sulla forma*».

La suindicata definizione di «*interessi*» – peraltro alquanto ampia – appare, almeno in linea di principio, compatibile con la nozione di interessi presente nella L. 16 dicembre 2013, n. 166, all'art.19 comma 1 lett. a), il quale qualifica come «*redditi di capitale*» «*gli interessi di ogni natura*», ad esclusione di quelli compensativi.

3. Regole di tassazione degli interessi

3.1. La disciplina tributaria convenzionale

³ Vale a dire, le «*rendite*», anche vitalizie – o perpetue – correlate a prodotti finanziari produttivi di interessi. Le rendite sono infatti un tipico mezzo finanziario usato come garanzia futura di un'entrata costante.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3.1.1. La regola generale di tassazione

Secondo la regola generale enunciata al par. 1 dell'art. 11 della Convenzione in esame, gli interessi provenienti dalla Repubblica di San Marino e pagati ad un residente⁴ nel territorio dello Stato italiano sono imponibili in Italia (e viceversa).

3.1.2. La deroga della potestà impositiva concorrente

Il par. 2 dell'art. 11 introduce una deroga al suindicato principio, consentendo la tassazione concorrente degli interessi anche nello Stato contraente (*i.e.*, nella Repubblica di San Marino) dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione ivi vigente, stabilendo il limite massimo della imposta applicabile secondo l'aliquota:

- a) dello 0% dell'ammontare lordo degli interessi, se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
- b) del 13% dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

L'applicazione dell'imposta pari a 0 (equivalente, in fatto, alla totale esenzione degli interessi), secondo quanto previsto dalla lett. a) del par. 2 dell'art. 11 in commento, è, tuttavia, subordinata alle seguenti condizioni, le quali devono verificarsi congiuntamente:

- il soggetto percettore degli interessi è una società di capitali residente nel territorio dello Stato italiano (vale a dire, costituita in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni);
- il soggetto pagatore degli interessi è una società sammarinese;
- il soggetto percettore degli interessi ha detenuto, anteriormente alla data in cui gli interessi sono pagati dalla società sammarinese, una partecipazione

⁴ È utile osservare che la norma in esame utilizza unicamente il termine "*residente*" come riferito, in generale, sia alle persone fisiche sia a quelle diverse dalle persone fisiche. Per le relative definizioni, si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

diretta nella società sammarinese almeno pari al 25% per un periodo non inferiore a 12 mesi;

- la società italiana – come sopra definita – è il “beneficiario effettivo”⁵ degli interessi percepiti.

Sulla base del dato letterale della norma, va fin da subito precisato che l'esenzione dalla ritenuta può trovare applicazione unicamente in presenza di un rapporto partecipativo diretto tra la società italiana percettrice degli interessi e la società sammarinese partecipata erogante gli interessi. Tutte le altre fattispecie (cfr. infra il paragrafo 4 della presente circolare) dovranno formare oggetto di specifici chiarimenti nell'ambito del tavolo tecnico bilaterale con l'Autorità competente italiana.

Benché l'ultima parte del par. 2 dell'art. 11 rinvii, per le modalità applicative della limitazione delle ritenute (e della suindicata esenzione) a successivi accordi che saranno raggiunti dalle autorità competenti degli Stati contraenti (i.e., Repubblica di San Marino e Italia), si ritiene che, ai fini dell'applicazione della esenzione prevista dall'art. 11 par. 2 lett. a) della Convenzione in esame, il sostituto d'imposta sammarinese (i.e., la società sammarinese partecipata dalla società italiana) dovrà avere cura di richiedere alla società partecipante italiana – e conservare – la seguente documentazione:

- certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità tributaria dell'altro Stato contraente (i.e., Italia);
- certificato camerale e di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente, ovvero certificato equipollente, dal quale risulti

⁵ Nel Modello OCSE non è dato rinvenire una definizione compiuta di *beneficial owner*, così come manca un adeguato approfondimento del concetto di beneficiario effettivo nel Commentario al Modello OCSE.

Secondo la prassi amministrativa italiana (cfr. CM 23 dicembre 1996, n. 306/E, cap. VIII, § 8, e R.M. 6 maggio 1997, n. 104/E) deve intendersi per beneficiario effettivo “(...) il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile; (...) pertanto non si verifica il requisito in questione quando viene interposto un intermediario – come ad esempio un agente o un «nominee» - tra il beneficiario e il debitore del provento”.

In altri termini, stante la finalità dichiaratamente antielusiva della clausola del *beneficial owner*, occorre privilegiare una lettura di tipo sostanziale – e non formale – del concetto di beneficiario effettivo, verificando l'effettiva (oltre che giuridica) titolarità dei diritti (i.e. la titolarità del potere di decidere la produzione ed il realizzo dei redditi e il potere di disporre) e non la mera titolarità formale degli stessi.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

chiaramente che l'ente societario è costituito in una delle forme giuridiche indicate nella precedente elencazione (vale a dire, costituita in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni);

- copia dell'autocertificazione compilata e sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante della società italiana partecipante, secondo il modulo riportato in Allegato 1 alla presente circolare.

Si precisa che la predetta documentazione sarà necessaria anche nei casi – diversi da quello indicato dall'art. 11 par. 2 lett. a) – in cui si applichi la ritenuta secondo l'aliquota del 13%.

3.1.3. La tassazione dei titoli di Stato

Il par. 3 dell'art. 11 delinea la disciplina della tassazione degli interessi prodotti da titoli emessi da uno degli Stati contraenti.

In particolare, non trovano applicazione le disposizioni contenute nel precedente par. 2 dell'art. 11 della Convenzione in commento in ordine alle seguenti fattispecie:

- gli interessi prodotti dai titoli, ad esempio, emessi dallo Stato italiano o da un suo ente locale (ad esempio, un Comune italiano) e sottoscritti da un soggetto sammarinese. Tali interessi sono esenti da imposta in Italia e sono soggetti a tassazione esclusivamente in San Marino secondo la legislazione tributaria interna⁶;
- gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale. In tale disciplina devono intendersi ricompresi, ad esempio, gli interessi pagati da un soggetto italiano (ad esempio, su titoli obbligazionari) alla società sammarinese Poste SpA, in quanto interamente partecipata dallo Stato sammarinese;

⁶ Cfr. il successivo par. n. 3.2. della presente circolare.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

3.1.4. Esclusioni

Al paragrafo 5 dell'art. 11 della Convenzione è prevista la non applicabilità del regime di tassazione di cui ai precedenti par. 1, 2 e 3, nel caso in cui:

- il beneficiario effettivo degli interessi operi nello Stato della fonte per mezzo di una stabile organizzazione o svolga una libera professione mediante una base fissa;
- il credito generatore degli interessi si ricollegi effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa.

In tal caso, infatti, si considera Stato della fonte lo Stato ove è situata la stabile organizzazione (o la base fissa); pertanto si applicano gli artt. 7 («*Utili delle imprese*») o 14 («*Professioni indipendenti*») della Convenzione.

Il par. 24 del Commentario OCSE all'art. 11 precisa, a tal proposito, che tale paragrafo dell'art. 11 non è basato sul principio della «*forza di attrazione della stabile organizzazione*» (o della base fissa); la norma in questione prevede infatti solamente che gli interessi siano tassabili nello Stato della fonte come parte degli utili della stabile organizzazione (o base fissa) posseduta in tale Stato dal beneficiario residente nell'altro Stato contraente, se gli interessi sono pagati in relazione a crediti che sono parte dei beni della stabile organizzazione (o base fissa) o sono comunque connessi con la stabile organizzazione (o base fissa).

3.1.5. Prestito contratto da una stabile organizzazione

Ai sensi del par. 6 dell'art. 11 della Convenzione, gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente (Stato della fonte) quando il debitore è un residente di tale Stato oppure quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o un'autorità locale. Lo stesso paragrafo 6 prevede però un'eccezione alla regola enunciata, nel caso in cui il debitore degli interessi abbia



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

una stabile organizzazione (o una base fissa) in uno Stato contraente ed il prestito sia stato stipulato per le esigenze della stabile organizzazione (o della base fissa). In tal caso non rileverà lo Stato di residenza del debitore, ma quello in cui è situata la stabile organizzazione (o la base fissa).

Lo scopo del par. 6 dell'art. 11 è quello di rendere applicabile l'aliquota di tassazione ridotta, di cui all'art. 11 del Modello OCSE, anche nel caso in cui il prestito sia stato contratto da una stabile organizzazione e gli interessi siano pagati dalla stabile organizzazione stessa. In questo caso infatti la Convenzione risulterà applicabile tra lo Stato di residenza del debitore e quello in cui è situata la stabile organizzazione, essendo irrilevante la residenza del debitore-possessore della stabile organizzazione. Nel caso, invece, in cui non esista un legame economico («*economic link*») fra la stabile organizzazione ed il prestito su cui maturano gli interessi, lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione non ha diritto di tassare gli interessi in quanto non può considerarsi Stato nel quale maturano gli interessi.

Con riferimento all'esistenza di un legame economico fra stabile organizzazione e prestito, il Commentario al Modello OCSE (al par. 27) prevede i seguenti tre casi:

- il *management* della stabile organizzazione ha contratto il prestito per le necessità della stessa stabile organizzazione; la stabile organizzazione paga gli interessi direttamente al creditore ed indica il prestito fra le passività: lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione è considerato come lo Stato in cui maturano gli interessi ed è pertanto applicabile il par. 6 in esame;
- il prestito è stato contratto direttamente dall'«*head office*» (vale a dire, dalla casa-madre) ed i proventi relativi vengono utilizzati per le necessità della stabile organizzazione situata in un altro Stato; gli interessi, pertanto, sono sopportati dalla stabile organizzazione: lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione è considerato come lo Stato in cui maturano gli interessi ed è pertanto applicabile il par. 6;
- il prestito è stato contratto direttamente dall'«*head office*» ed i relativi proventi vengono utilizzati per le necessità di numerose stabili organizzazioni situate in diversi Stati: tale caso ricade fuori dall'ambito di applicazione del par. 6.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Si pensi, in particolare, al caso di una stabile organizzazione in Italia di un'impresa sammarinese che paga interessi ad una banca sammarinese, ad esempio, a fronte di un finanziamento (mutuo) erogato dallo stesso istituto finanziario sammarinese e contratto direttamente dalla medesima stabile organizzazione italiana dell'impresa sammarinese. In tale ipotesi, la stabile organizzazione sammarinese mutuataria deve operare, all'atto del pagamento degli interessi, la ritenuta convenzionale del 13% ai sensi dell'art. 11 par. 2 lett. b) della Convenzione firmata con l'Italia.

3.1.6. Principio del valore normale

Il par. 7 dell'art. 11 della Convenzione firmata con l'Italia prevede l'applicazione del principio dell'«*arm's length*»⁷, in base al quale, in caso di stabili organizzazioni o di rapporti di controllo tra creditore e debitore, la disciplina agevolativa prevista dall'articolo in esame si applica solo agli interessi (pagati) non eccedenti il «*valore normale*», vale a dire quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, in condizioni di libera concorrenza. L'eventuale eccedenza rispetto al valore normale risulta tassabile nello Stato della fonte in base alla propria legislazione interna (ad es., secondo la legislazione interna sammarinese, se il soggetto pagatore gli interessi «*eccedenti*» il valore normale è ivi residente, ovvero se la Repubblica di San Marino può essere considerata come lo Stato della fonte ai sensi dell'art. 11).

La clausola contenuta nel par. 7 dell'art. 11 è applicabile solo nel caso in cui l'interesse, considerato eccessivo, sia dovuto a particolari rapporti tra creditore e debitore, o tra entrambi e qualche altra persona, come ad esempio nei casi di vincoli di controllo diretto o indiretto o quando l'interesse pagato ad un soggetto è subordinato ad un gruppo con interessi comuni. Lo stesso Commentario (al par. 34) precisa inoltre che il concetto di «*particolari relazioni*» («*special relationship*») comprende i rapporti di sangue o di matrimonio e, in generale, «*any community of interests as distinct from the legal relationship giving rise to the payment of the interest*».

Con riguardo al regime fiscale applicabile alla parte eccedente gli interessi, la natura della stessa, al fine di individuare la categoria di reddito di appartenenza,

⁷ Per la nozione, ai fini dell'ordinamento tributario sammarinese, di «*valore normale*», si veda quanto disposto dall'art. 6 della L. n. 166/2013.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

deve essere individuata in funzione delle circostanze del caso concreto. Il Commentario precisa che (par. 35) la norma in esame consente solo la rettifica del tasso a cui sono applicati gli interessi e non la riqualificazione del finanziamento diretta ad attribuire la natura di apporto al capitale.

Nel Commentario si rileva che la disposizione in commento riguarda non solo il beneficiario ma anche il debitore degli interessi eccedenti e, se la legislazione dello Stato della fonte lo consente, l'ammontare eccedente può essere ritenuto non deducibile ai fini fiscali.

3.2. La disciplina tributaria interna

Secondo la vigente normativa tributaria sammarinese, il trattamento fiscale degli interessi (anche quelli pagati da soggetti sammarinesi a soggetti non residenti) è disciplinato dall'art. 103 della L. n. 166/2013, il quale prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa:

- del 13% sui redditi di capitale (tra i quali sono compresi gli interessi) corrisposti a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla L. 17 novembre 2005, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del 10% sugli interessi da prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza⁸.

L'art. 103 comma 2 della L. n. 166/2013, inoltre, dispone che sui redditi di capitale (ivi compresi gli interessi) corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla L. n. 165/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa:

- nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;

⁸ Si precisa che trattasi di titoli diversi da quelli emessi dai soggetti LISF, per i quali, come infra precisato, si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa del 4%.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
- nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
- nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla L. n. 165/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. g)⁹, quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2 lett. vi) dell'art. 13 della L. n. 166/2013 è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

Le suindicate ritenute previste dalle disposizioni interne, in quanto più favorevoli per il contribuente, possono trovare applicazione in luogo di quelle convenzionali, in presenza delle condizioni di legge.

4. Altre fattispecie

Con riferimento alla disciplina (di sostanziale esenzione dalla ritenuta) prevista dall'art. 11 par. 2 lett. a) della Convenzione firmata con l'Italia, è intenzione della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e i Rapporti con l'A.A.S.F.N. attivare un tavolo tecnico bilaterale con l'Autorità competente italiana allo scopo di stabilire se, ed entro quali limiti, rientrano nell'ambito di applicazione della predetta norma anche:

⁹ Il riferimento è da intendersi alla lett. h) nella disciplina transitoria.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- gli interessi pagati dalla società partecipante residente in uno degli Stati contraenti a fronte di finanziamenti erogati dalla società controllata residente nell'altro Stato contraente;
- gli interessi pagati da una società residente in uno degli Stati contraenti a fronte di finanziamenti erogati da una società residente nell'altro Stato contraente partecipata dalla stessa società che detiene una partecipazione nella prima società finanziata.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Claudio Fazio)





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**Allegato 1 – Modello per l'applicazione dell'aliquota ridotta sugli interessi
corrisposti a soggetti non residenti**

DATI DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche <input type="checkbox"/> barrare in caso di stabile organizzazione	Denominazione			
TIN Estero	N. _____ <input type="checkbox"/> Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale				
e-mail (opzionale)				



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche	Denominazione			
TIN Estero	N. <hr/> <input type="checkbox"/> Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale				
e-mail (opzionale)				



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**Articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra San Marino
e _____ SOGGETTO SAMMARINESE CHE PAGA GLI
INTERESSI**

Persona	Cognome Nome/Denominazione Sociale
Codice Fiscale	
Residenza	Indirizzo completo

BANCA DEPOSITARIA (CUSTODIA TITOLI)

Denominazione	
Codice Fiscale	
Residenza	Indirizzo completo

DESCRIZIONE DEGLI INTERESSI PERCEPITI

Data di pagamento	Ammontare interessi al lordo dell'imposta sammarinese	Imposta pagata in San Marino	Aliquota convenzionale e applicabile	Imposta dovuta	Rimborso richiesto
TOTALE					



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO
(Modello per sammarinesi)**

Il sottoscritto _____ in qualità di

Dichiara

- di essere/che l'ente _____ è residente in _____
_____ ai sensi della Convenzione con _____ per il periodo / i periodi di
imposta _____
- di essere/che l'ente sopraindicato è il beneficiario effettivo degli interessi;
- di non avere/che l'ente sopraindicato non ha una stabile organizzazione o una base
fissa in Italia cui si ricollegli effettivamente il reddito;
- di essere/che l'ente sopraindicato è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel
Paese di residenza;
- di NON essere/che l'ente sopraindicato NON è assoggettato a imposta per i redditi in
questione nel Paese di residenza (spiegare i motivi dell'esenzione)

_____ ;

- di possedere ogni altro requisito necessario per usufruire delle agevolazioni previste
dalla Convenzione rispetto al reddito percepito;
- che tutte le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette e
complete e si impegna a comunicare l'eventuale venir meno di uno o più dei requisiti
sopradescritti, nonché le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

Chiede

l'esonero dall'imposta italiana o l'applicazione nei limiti previsti dalla richiamata
disposizione della Convenzione.

Luogo e data _____

Firma _____



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO**

(Modello per italiani)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
Dichiara

- di essere/che l'ente _____ è residente in _____
ai sensi della Convenzione con _____ per il periodo / i periodi di
imposta _____
- di essere/che l'ente sopraindicato è il beneficiario effettivo degli interessi;
- di non avere / che l'ente sopraindicato non ha una stabile organizzazione o una base
fissa in Italia cui si ricollegli effettivamente il reddito;
- di essere/che l'ente sopraindicato è assoggettato a imposta per i redditi in questione
nel Paese di residenza;
- di NON essere / che l'ente sopraindicato NON è assoggettato a imposta per i redditi
in questione nel Paese di residenza (spiegare i motivi dell'esenzione)

_____;

- di possedere ogni altro requisito necessario per usufruire delle agevolazioni previste
dalla Convenzione rispetto al reddito percepito;
- che tutte le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette e
complete e si impegna a comunicare l'eventuale venir meno di uno o più dei requisiti
sopradescritti, nonché le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

Chiede

l'esonero dall'imposta sammarinese o l'applicazione nei limiti previsti dalla richiamata
disposizione della Convenzione.

Luogo e data _____

Firma _____

REPUBBLICA DI SAN MARINO